## Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.Lgs. n. 159/2011)

a	Prov il
	e di Prov
_	n
Codice Fiscale	in qualità <sup>(1)</sup> di
dell'impresa	
	Partita IVA
mendaci e della	e sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanati diarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000; effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. 445/2000;
<ul> <li>sotto la propria r</li> </ul>	sponsabilità
	DICHIARA
	nente <i>normativa antimafia</i> , che nei propri confronti non sussistono le cause denza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successiv ntegrazioni
pubblicata sul si i dati personali rispetto delle no quale la preseni Regolamento (a	rmativa privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o della Camera di commercio di Brescia al seguente <u>link</u> e di essere informato chaccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, con le modalità e ne me sulla tutela della privacy, esclusivamente nell'ambito del procedimento per e dichiarazione viene resa e che potrà esercitare i diritti riconosciuti dal suddetti icoli da 15 a 22).  a esposto, il dichiarante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Data	
	Firma <sup>(2)</sup>

Allegato obbligatorio: copia del documento di identità del firmatario (ad eccezione dei casi di sottoscrizione con firma digitale del dichiarante).

\_

<sup>(1), (2)</sup> Consultare le Note ed avvertenze di seguito riportate

## Note ed avvertenze

- (1) La dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
- (2) Se non firmata digitalmente, non è richiesta l'autentica, in quanto si allega la fotocopia del documento d'identità del dichiarante

## Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

- 1. La documentazione antimafia, se si tratta di Imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
- 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante o agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno del consorziati che nel consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed al soci o consorziati per conto dei quali la società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli Imprenditori o società consorziate;
  - e) per lo società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché al soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n, 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generati e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni In Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato